# CAMERA DEI DEPUTATI N. 986

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLETTI, ANGELINI**

Norme per la protezione dei piccoli animali dai rischi connessi al traffico automobilistico

*Presentata il 20 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ogni anno l'Italia è teatro di milioni di piccoli animali, selvatici e non, vittime incolpevoli del continuo ed incessante aumento della realizzazione di infrastrutture viarie all'interno del nostro territorio, ivi comprese le aree protette.

Molti di questi animali appartengono a specie in via di estinzione, mentre altri costituiscono un importante ed insostituibile elemento dell'ecosistema, come i ricci ed i rospi, i quali assolvono una funzione di grande rilievo per l'eliminazione degli animali nocivi all'agricoltura e potrebbero rappresentare la chiave di volta per l'impiego di sistemi di agricoltura biologica su larga scala.

La presente proposta di legge intende fare il possibile per porre fine a questo inutile massacro e, con l'ausilio di modeste risorse economiche, intende perseguire la realizzazione – nelle zone ove vi sia una maggior presenza di questi piccoli animali – di opere che consentano loro di attraversare le strade senza rischiare di essere uccisi dalle automobili. Dette opere sono costituite da una rete di recinzione (la cui altezza non supererebbe comunque i 50 centimetri) parallela alla strada, in modo da ostacolare l'attraversamento della sede stradale e da piccoli tunnel che fungerebbero da veri e propri « passaggi pedonali »; cosa che altri Paesi europei hanno già realizzato con successo. La presenza degli animali dovrà essere segnalata anche da appositi cartelli che invitino gli automobilisti a ridurre le velocità ed a prestare maggiore attenzione.

In particolare si auspica che questo strumento legislativo venga utilizzato dagli enti di gestione dei parchi e delle zone protette, attraversati troppo spesso da arterie stradali che costituiscono un grande fattore di rischio per i piccoli animali.

Le opere previste dalla presente proposta di legge sono ad impatto ambientale nullo e la loro manutenzione può avvenire (a costo zero) in contemporanea con la manutenzione delle sedi stradali di pertinenza.

Lo stanziamento richiesto non costituirebbe un impegno di spesa eccessivamente gravoso per il bilancio dello Stato e verrebbe ampiamente ripagato impedendo un ulteriore depauperamento di un patrimonio faunistico già seriamente danneggiato dalla scarsa politica ambientale finora adottata dalle compagini governative.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare nelle immediate vicinanze delle sedi stradali, situate all'interno od in prossimità di zone di particolare pregio ambientale e faunistico, opere ed interventi per la protezione di anfibi e piccoli mammiferi dai rischi connessi al traffico automobilistico.

ART. 2.

1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 concorrono, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ente nazionale per le strade, le province, le comunità montane, i comuni ed i loro consorzi, gli enti di gestione dei parchi, delle oasi e delle riserve naturali.

ART. 3.

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzati i seguenti interventi:

*a)* costruzione di *tunnel* sotto il manto stradale per consentire il passaggio di piccoli animali;

*b)* collocazione di reti metalliche lungo le strade per impedire ai piccoli animali di attraversare la sede stradale;

*c)* installazione di segnaletica verticale ed orizzontale per informare gli utenti stradali della presenza di piccoli animali.

ART. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1995, la spesa annua di

1,5 miliardi di lire. La ripartizione di tale somma è determinata dal Ministro del tesoro tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-986
Lire 500